



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

Emanato con D.R. rep. n. 2216-2020 del 5 agosto 2020
Modificato con D.R. rep. n. 1829-2023 del 26 luglio 2023

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE BIENNALE E LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato (di seguito docenti) dell'Università degli Studi di Pavia, ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. La relazione sottoscritta dal personale docente viene conservata dall'Ateneo e risulta idonea anche ai fini della valutazione periodica del personale docente così come previsto dall'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010

Art. 2 – Modalità di presentazione e valutazione della domanda

1. L'attribuzione della classe stipendiale superiore avviene su richiesta del docente interessato alla maturazione del biennio di effettivo servizio nella classe inferiore, presentata per via telematica.
2. Ai fini della presentazione digitale della domanda attraverso la propria area riservata, il docente interessato verifica e valida, sull'apposita piattaforma telematica, i propri dati sul complesso delle attività svolte nei due anni precedenti. Con la validazione, il docente assume la responsabilità dei dati riferibili alla propria attività didattica e di ricerca inseriti nella piattaforma, anche non oggetto di valutazione.
3. L'elenco dei soggetti che hanno fatto domanda viene trasmesso mensilmente al Nucleo di Valutazione per le eventuali verifiche di competenza.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione della classe stipendiale superiore che viene conferita con decreto rettorale e decorre dal primo giorno del mese in cui è sorto il diritto.
5. La domanda può essere presentata entro 6 mesi dalla maturazione del diritto alla classe stipendiale dando diritto allo scatto in continuità con la maturazione dello stesso.
6. Nel caso in cui la domanda non venga presentata o, comunque, non siano soddisfatti i requisiti definiti all'art. 3, comma 1, la domanda potrà essere nuovamente presentata dopo sei mesi, ridefinendo automaticamente il periodo di riferimento al biennio precedente

l'intervenuta presentazione della stessa. In questo caso la classe stipendiale superiore viene attribuita a decorrere dal primo giorno del mese di nuova definizione del diritto.

Art. 3 – Criteri di valutazione

1. La valutazione positiva del docente richiede il possesso di tutti i seguenti prerequisiti nel biennio considerato:
 - a) Svolgimento dell'attività didattica così come approvata dal dipartimento/facoltà di riferimento, verificata attraverso l'approvazione/validazione del registro e del diario. In caso di aspettativa ex art. 7 Legge 240/2010 il criterio sarà soddisfatto solo in caso di assegnazione effettiva e relativo svolgimento delle ore di didattica.
 - b) Inserimento di almeno 1 pubblicazione di tipologia ammissibile per l'ultima valutazione qualità della ricerca (VQR) nella banca dati delle pubblicazioni di Ateneo (attualmente IRIS);
 - c) Presenza in almeno il 50% delle sedute dei Consigli di Dipartimento.
2. La valutazione per i ruoli di Rettore e Prorettore vicario è automaticamente positiva.
3. Il docente, che nel biennio considerato sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice etico di Ateneo, può presentare la richiesta di attribuzione dopo che sia trascorso almeno un ulteriore biennio dalla data di maturazione del diritto alla classe stipendiale superiore. Il biennio soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito e la classe stipendiale superiore viene attribuita dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.
4. In caso di aspettativa per malattia o congedo per maternità che abbiano impedito il possesso dei requisiti indicati all'art 3 comma 1, la relazione potrà essere comunque sottoscritta ed inviata al NUV per una valutazione di merito.
5. In caso di aspettativa o congedo per motivi di studio e ricerca o di missioni superiori ai 30 giorni preventivamente autorizzate dal Dipartimento, la valutazione delle presenze nei Consigli di Dipartimento è limitata al periodo di effettiva presenza in sede.
6. In caso di aspettativa o congedo per lo svolgimento di attività o cariche presso soggetti pubblici o privati, l'ammissibilità dell'aspettativa ai fini dell'attribuzione dello scatto retributivo è determinata preventivamente, per quanto di competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico stabilisce, altresì, i criteri di valutazione del periodo.
7. In caso di mancato riconoscimento ai fini degli scatti stipendiali del periodo trascorso in aspettativa ai sensi dell'art 7 della Legge 240-2010 da parte degli Organi di Governo, sarà necessario rispettare i requisiti standard previsti dal presente Regolamento per tutto il periodo soggetto a valutazione.

Art. 4 – Entrata in vigore



Servizio Carriere e concorsi del
personale di Ateneo e rapporti con
il Servizio Sanitario Nazionale

UOC Carriere e concorsi personale
docente

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 3 comma 1 da parte del Senato Accademico.
2. E' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si intende applicato a tutti i docenti per la valutazione dello scatto biennale. La valutazione per lo scatto triennale proseguirà ad esaurimento con il regolamento emanato con D.R. 1405 del 12/6/2017 e da ultimo modificato con D.R. n. 1617 del 15 giugno 2020. Fino al 30 giugno 2021, il docente che non possieda i criteri di riferimento per l'attribuzione sia dello scatto biennale sia dello scatto triennale potrà fare domanda al NUV per essere valutato con i criteri alternativi alla propria posizione. Fino al 30 giugno 2021, l'art. 2, comma 6 si applica anche per l'attribuzione dello scatto triennale.
2. Il periodo di presentazione della domanda di cui all'art 2 comma 5 del presente regolamento è prorogato di 15 mesi per le domande presentate entro il 31/12/2020. La decorrenza sarà comunque applicata a partire dalla data effettiva di maturazione dello scatto. I docenti che abbiano fatto richiesta di attribuzione della classe stipendiale biennale superiore a partire da gennaio 2020 ed abbiano avuto una valutazione negativa, possono ripresentare domanda con i criteri definiti nel presente regolamento, comunque non oltre marzo 2021, e lo scatto decorrerà dalla data di effettiva maturazione.